

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1393

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIZZINATO, BOLOGNESI, BREDA, ALFREDO GALASSO, PAISSAN, RAPAGNÀ, RATTO, SAPIENZA, WIDMANN, AZZOLINA, CALINI, CARCARINO, D'ANDREAMATTEO, MARTE FERRARI, FREDDA, GHEZZI, INNOCENTI, LARIZZA, MELILLA, MORGANDO, MUSSI, MUZIO, PREVOSTO, REBECCHI, SANNA, SESTERO GIANOTTI, TURCO

Istituzione dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di pulizia e norme per la regolamentazione del settore

Presentata il 29 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge, si intende intervenire per un precisa regolamentazione legislativa di un settore di attività economica del tutto particolare: quello relativo alle imprese esercenti servizi di pulizia. Non ci riferiamo tanto alle imprese esercenti attività di nettezza urbana nei centri abitati, quanto alle imprese esercenti servizi di pulizia di uffici, negozi, aree commerciali e industriali, eccetera.

È un settore che ha visto una costante crescita negli anni e, sebbene non si disponga di dati precisi circa le imprese e i relativi addetti su scala nazionale, è facile dedurre la consistenza solo se si conosce appena come i lavori di pulizia vengono esercitati nella miriade di sedi sia pubbliche che private dove si svolgono attività produttive, di servizio, com-

merciali, di rappresentanza e quant'altro si possa aggiungere.

Sono lavori, questi delle pulizie, particolarmente collegati all'attribuzione di appalti, che richiedono, alle imprese esercenti, scarsissimo valore aggiunto con l'impiego nettamente prevalente di forza lavoro.

Una regolamentazione legislativa del settore, significa essenzialmente, la costituzione di un albo specifico di categoria a cui siano tenuti ad iscriversi gli imprenditori interessati, che consenta lo svolgimento delle attività di pulizia ad imprese serie ed organizzate, rispettose delle leggi e dei diritti delle persone che vi lavorano, impedendo al tempo stesso che nel settore, possano operare — come purtroppo attualmente accade — imprenditori senza scrupoli o collegati con la cri-

minalità organizzata e il riciclaggio di « denaro sporco », con conseguenze dannose per la maggioranza dell'imprenditorialità diffusa, per i lavoratori in esso occupati.

L'esigenza dell'istituzione dell'albo delle imprese di pulizia è fortemente avvertita sia dagli imprenditori che dai lavoratori da molti anni. Già nella passata legislatura tale necessità si concretizzò nella presentazione di proposte di legge. Non solo, ma il 7 marzo 1988, in occasione del rinnovo del contratto nazionale del lavoro, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fu stipulato un protocollo di intenti sottoscritto da tutte le parti — Ministeri, organizzazioni delle imprese e dei lavoratori — con il quale si sottolineava la « necessità » di intervenire a sostegno della crescita ordinata della categoria delle imprese di pulizia, adoperandosi in tempi certi e con percorsi legislativi per l'emanazione di una normativa tendente a regolamentare il settore dei servizi di pulizia (albo delle imprese) da parte del Parlamento. Purtroppo la X legislatura si è conclusa senza che la legge, benché ritenuta necessaria da tutti i soggetti interessati, oltre che dai ministeri competenti (industria e lavoro), fosse approvata.

Al riguardo, riportiamo la risposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale alla sollecitazione delle Federazioni di categoria CGIL, CISL, UIL, del 26 ottobre 1991: « In ordine all'istituzione dell'albo nazionale delle imprese di pulimento, si fa osservare che, per quanto di competenza, il Ministro del lavoro, onorando l'impegno assunto contestualmente al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, stipulato in data 7 marzo 1988 presso questa stessa sede, si è attivato, formulando una bozza di proposta di legge che da più di un anno è all'esame dell'ufficio legislativo del Ministero dell'industria, unica amministrazione competente all'emanazione del provvedimento di legge ».

La presente proposta di legge intende soddisfare appunto queste esigenze di regolamentazione legislativa.

Nella sua attuale formulazione la proposta tiene conto sia dei precedenti articolati che dell'ampia riflessione sviluppata nelle organizzazioni delle imprese e nei sindacati dei lavoratori sia separatamente che congiuntamente.

Questa inderogabile necessità è sottolineata con puntualità nel preambolo di un accordo fra CGIL — CISL — UIL del Lazio e Federlazio ove si può leggere: « Le parti ritengono sia necessario operare al fine di consentire al settore di svilupparsi ed evolversi sempre più in forme industriali moderne, atte a dare garanzie e stabilità alle imprese ed ai lavoratori e ritengono che tali finalità devono essere raggiunte anche attraverso l'attuazione degli strumenti legislativi e contrattuali (albo delle imprese, codice di comportamento, enti bilaterali, eccetera) rendendoli nel contempo organici, moderni e funzionali ».

Non c'è dubbio sul valore che hanno precisi accordi sindacali per un sistema di relazioni che sia rispettoso degli interessi sia degli imprenditori sia dei lavoratori. In questo sistema di relazioni, dove è fisiologico il conflitto sindacale con la conseguente contrattazione, hanno un certo peso i cosiddetti codici di comportamento. È importante che, nel citato accordo sindacale regionale del Lazio, ci sia un riferimento al codice di comportamento delle imprese che specifica: « La finalità di un codice di comportamento per le imprese del settore è duplice: da una parte potrà comportare un'attribuzione degli appalti che salvaguardi contestualmente costi e qualità dei servizi offerti alle imprese, dall'altra dovrà porre in essere garanzie preventive che definiscano con certezza il pieno rispetto da parte delle imprese dei diritti economici e normativi dei lavoratori, delle norme di legge in materia contributiva, previdenziale, fiscale e del lavoro (tutela della integrità psicofisica dei lavoratori, delle libertà, dei diritti sindacali, del collocamento) e delle norme contrattuali derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e di categoria ».

Quanto sopra esposto, letto in contropunto, fotografa la situazione complessiva del settore, una situazione nella quale si pongono non pochi problemi che scaturiscono dalla presenza in esso, come si è già accennato, di aziende di scarsi mezzi e capacità imprenditoriali che offrono servizi di pulizia, concorrendo agli appalti, con tariffe concorrenziali spesso determinate da particolari trattamenti dei lavoratori in esse occupati, dove paghe contrattuali, tempi e ritmi di lavoro, diritti previdenziali e normativi vengono, elusi o ridotti.

Una situazione che spesso espone le imprese a pesanti ricatti, al pagamento di tangenti per accedere agli appalti come è emerso anche in gravissimi episodi riguardanti la regione Lazio e il Pio Albergo Trivulzio di Milano. In questo modo tutto il sistema delle imprese esposto è a negative conseguenze e gli stessi lavoratori sono costretti a pagare prezzi pesanti nella loro complessiva condizione lavorativa.

In questo quadro la stessa legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che disciplina l'impiego d'opera negli appalti di opere e servizi necessita di essere rivisitata per adeguarla alle esigenze emergenti di tutela dei lavoratori, dopo oltre trenta anni di esperienze nella sua applicazione.

In conclusione, senza ulteriori specificazioni delle caratteristiche del settore che, anche in rapporto a tutte le tematiche relative all'ambiente e alla qualità della vita verrà acquisendo sempre più una rilevanza nella vita economica e sociale, quanto fin qui rappresentato ci sembra sufficiente a significare l'utilità e la necessità e l'esigenza di un intervento legislativo in questo campo.

La proposta che viene presentata si compone di 33 articoli e di un allegato.

Gli articoli da 1 a 7 si riferiscono alla istituzione degli albi nazionale e regionali e dei relativi comitati; gli articoli 8, 9, 10 definiscono le attribuzioni di questi comitati; gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, stabiliscono l'obbligo di iscrizione (onorabilità - capacità finanziaria capacità professionale); l'articolo 16 definisce la composizione delle commissioni per l'attestato di professionalità; l'articolo 17 stabilisce la composizione dell'albo che si divide in due sezioni; gli articoli 18, 19, 20, 21 trattano delle imprese estere, delle modalità di iscrizione, delle fusioni e trasformazioni di imprese, delle variazioni ed obblighi delle imprese; gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 trattano di provvedimenti disciplinari per le imprese, degli effetti delle condanne penali ecc; l'articolo 30 interviene sull'esercizio abusivo dell'attività delle imprese; l'articolo 31 indica disposizioni transitorie che attengono le imprese già operanti che devono entrare nell'ambito delle disposizioni della legge; i rimanenti articoli si riferiscono a disposizioni varie.

L'allegato è relativo alle materie di cui all'articolo 15 che si riferisce al riconoscimento della competenza professionale.

Onorevoli colleghi, ci auguriamo che, con il concorso di tutti, si possa rapidamente giungere alla definizione legislativa per l'istituzione dell'albo delle imprese esercenti servizi di pulizia, regolamentando così un settore di particolare importanza e venendo incontro alle richieste espresse dagli addetti del settore stesso e purtroppo da anni non ancora soddisfatte benché parte integrante di un'intesa contrattuale definita con la diretta partecipazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione dell'albo).

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'albo nazionale delle imprese individuali e societarie, anche in forma cooperativa, che esercitano servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione o sanificazione, di seguito denominato « albo ».

2. Agli effetti della presente legge i servizi di pulizia sono individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato su proposta del comitato centrale dell'albo di cui all'articolo 3, tra le attività esercitate per conto o nell'interesse di committenti sia privati sia pubblici.

3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione sono istituiti albi regionali che concorrono a formare l'albo nazionale.

4. L'iscrizione all'albo è condizione per l'esercizio dei servizi di pulizia.

5. Gli albi sono pubblici.

ART. 2.

(Costituzione dei comitati).

1. Sono istituiti:

a) presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il comitato centrale per l'albo;

b) presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione, il comitato regionale per l'albo.

2. Le funzioni di segreteria sono affidate, rispettivamente, agli uffici centrali del Ministero dell'industria, del commer-

cio e dell'artigianato e agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 3.

(Comitato centrale).

1. Il comitato centrale è composto:

a) da un Consigliere di Stato, con funzione di presidente;

b) da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) da una rappresentante del Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato;

d) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

f) da un rappresentante del Ministero della sanità;

g) da dieci rappresentanti delle associazioni nazionali più rappresentative delle imprese esercenti servizi di pulizia, così suddivisi: sei rappresentanti dell'industria, due dell'artigianato e due della cooperazione;

h) da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori più rappresentative, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

2. I componenti del comitato centrale sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Le nomine avvengono su designazione:

a) del Presidente del Consiglio di Stato per il componente di cui alla lettera a) del comma 1;

b) del Ministro competente, per i componenti di cui alle lettere b), c), d), e) e f);

c) dalle rispettive associazioni e organizzazioni nazionali di categoria per i componenti di cui alle lettere g) e h).

4. Il comitato elegge, fra i suoi componenti, due vice presidenti, di cui uno scelto fra i rappresentanti di cui alla lettera g) del comma 1.

5. Le riunioni del comitato centrale in caso di assenza sia del presidente effettivo che dei vice presidenti vengono presiedute dal membro più anziano.

ART. 4.

(Comitati regionali).

1. Ogni comitato regionale è composto:

a) da un membro della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario della prefettura del capoluogo in cui ha sede il comitato;

c) da un funzionario dell'amministrazione periferica del Ministero del tesoro del capoluogo in cui ha sede il comitato;

d) dall'Ispettore capo dell'Ispettorato del lavoro del capoluogo in cui ha sede il comitato;

e) da un funzionario dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione del capoluogo in cui ha sede il comitato;

f) da un rappresentante della regione in cui ha sede il comitato;

g) da dieci rappresentanti delle associazioni territoriali dell'industria, dell'artigianato e della cooperazione, maggiormente rappresentative della categoria delle imprese esercenti servizi di pulizia, suddivisi secondo la ripartizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g);

h) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h).

2. I componenti del comitato sono nominati dal prefetto del capoluogo in cui ha sede il comitato.

3. Le nomine avvengono su designazioni della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il presidente, delle amministrazioni di appartenenza per i componenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* e *e)* del comma 1, della giunta regionale per quelli di cui alla lettera *f)* del comma 1, delle organizzazioni di appartenenza per quelli di cui alle lettere *g)* e *h)* del comma 1.

4. In caso di assenza sia del presidente effettivo che dei due vice presidenti si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5.

ART. 5.

(Criteri di rappresentatività).

1. Ai fini della designazione dei propri rappresentanti, le associazioni e le organizzazioni di cui alle lettere *g)* e *h)* del comma 1 dell'articolo 3 e alle lettere *g)* e *h)* del comma 1 dell'articolo 4 devono essere firmatarie del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

ART. 6.

*(Componenti effettivi
e componenti supplenti).*

1. I componenti dei comitati durano in carica quattro anni, e possono essere riconfermati soltanto per un secondo mandato.

2. Nel comitato centrale e nei comitati regionali, per ciascun componente effettivo è contestualmente nominato un supplente che partecipa alle riunioni in assenza del titolare.

3. I componenti supplenti sono nominati con le stesse modalità dei componenti effettivi.

4. I componenti dei comitati indicati alle lettere *g)* e *h)* del comma 1 dell'articolo 3 e alle lettere *g)* e *h)* del comma 1 dell'articolo 4, i quali senza giustificato

motivo non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti per il periodo residuo necessario al completamento del quadriennio di durata della carica con le medesime modalità previste per la nomina dei componenti effettivi.

ART. 7.

(Proroga dei poteri).

1. I poteri dei comitati, scaduti i termini di durata in carica dei rispettivi componenti, sono prorogati finché non si sia provveduto alle nuove nomine; tale proroga non può comunque superare i sei mesi.

ART. 8.

(Attribuzioni del comitato centrale).

1. Il comitato centrale dell'albo ha le seguenti attribuzioni:

a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo nazionale comunicandone le variazioni ai comitati regionali;

b) promuovere e favorire, d'intesa con le associazioni nazionali di categoria, il miglioramento e lo sviluppo del servizio di pulizia;

c) proporre ai competenti organi dello Stato provvedimenti legislativi ed amministrativi per lo sviluppo, la qualificazione e la razionalizzazione dei servizi di pulizia, con particolare riferimento alla omogeneizzazione dei criteri di affidamento degli appalti;

d) esprimere, quando sia richiesto, pareri su provvedimenti amministrativi in materia di servizio di pulizia;

e) vigilare sull'attività dei comitati regionali;

f) decidere sull'iscrizione all'albo delle imprese specificandone la fascia di inquadramento e decidere in via definitiva sui ricorsi avverso i provvedimenti dei comitati regionali;

g) proporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli importi del contributo d'iscrizione all'albo, tenuto conto delle spese occorrenti per la gestione dell'albo stesso;

h) istituire, tenere e aggiornare il casellario degli operatori iscritti all'albo, trasmettendone copia agli uffici dei comitati regionali;

i) affidare eventualmente a terzi, per il buon funzionamento dell'albo, tutti gli adempimenti tecnici afferenti le documentazioni e le certificazioni con esclusione di ogni discrezionalità amministrativa;

l) esercitare ogni altra funzione attribuitagli da norme di legge o da regolamenti.

ART. 9.

(Attribuzioni dei comitati regionali).

1. I comitati regionali dell'albo hanno le seguenti attribuzioni:

a) ricevere ed istruire le domande delle imprese per l'iscrizione all'albo, trasmettendole con parere motivato al comitato centrale;

b) redigere l'elenco di tutti gli iscritti all'albo in ambito regionale, eseguire tutte le variazioni e curarne la pubblicazione;

c) valutare la capacità finanziaria, l'idoneità tecnica e l'attrezzatura tecnica necessarie per i servizi di pulizia, nel rispetto dei criteri fissati dal comitato centrale;

d) accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione all'albo, deliberare le sospensioni, le cancellazioni e i provvedimenti disciplinari;

e) vigilare sull'osservanza da parte delle imprese iscritte all'albo delle norme in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa e fiscale, ricorrendo, se del caso, a richieste di informazioni presso gli istituti competenti;

f) promuovere nell'ambito locale, d'intesa con le associazioni di categoria e con le regioni e gli enti pubblici interessati, in collaborazione, ove necessario, con le università e gli istituti di ricerca scientifica, lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi di pulizia;

g) istituire, tenere ed aggiornare un casellario di tutti gli operatori iscritti all'albo;

h) assumere le iniziative più opportune per la tutela dell'occupazione nel settore;

i) esercitare ogni altro ufficio ad esso delegato dal comitato centrale.

2. Le amministrazioni pubbliche ed i committenti privati sono tenuti a trasmettere al comitato regionale tutte le notizie relative a risoluzioni dei contratti di appalto dovute a violazione dei contratti medesimi.

3. Il comitato centrale e i comitati regionali possono chiedere agli uffici competenti delle amministrazioni pubbliche ed ai committenti privati ogni ulteriore informazione per l'applicazione di eventuali sanzioni ai sensi dell'articolo 24.

4. Le sanzioni sono annotate nel casellario degli operatori iscritti all'albo. Il casellario è a disposizione dei committenti pubblici e privati.

ART. 10.

(Deliberazioni dei comitati).

1. Le deliberazioni del comitato centrale e dei comitati regionali sono valide se prese con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei voti validamente espressi.

2. L'astensione è considerata come voto non validamente espresso.

3. In caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 11.

(Iscrizione all'albo).

1. Le imprese che intendono esercitare i servizi di cui all'articolo 1 devono essere iscritte all'albo. L'iscrizione è valida per tre anni a decorrere dalla data dell'iscrizione medesima.

2. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute a dimostrare al committente di servizi di pulizia l'avvenuta iscrizione all'albo, esibendo un apposito certificato rilasciato dal comitato centrale dal quale risultino la data di iscrizione e la fascia di inquadramento nonché i nominativi ed i dati relativi ai legali rappresentanti dell'impresa.

3. L'impresa per mantenere l'iscrizione all'albo deve richiederne il rinnovo presentando nuovamente la documentazione necessaria, aggiornata nel periodo compreso fra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell'iscrizione.

4. Il certificato di cui al comma 2 ha validità trimestrale a partire dalla data del rilascio.

ART. 12.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo).

1. Le imprese che intendono iscriversi all'albo devono:

a) essere onorabili ai sensi dell'articolo 13;

b) possedere adeguata capacità finanziaria e tecnica ai sensi dell'articolo 14;

c) soddisfare al requisito della capacità professionale ai sensi dell'articolo 15.

ART. 13.

(Onorabilità).

1. Il requisito della onorabilità consiste nel:

a) non avere riportato condanne penali o non avere in corso procedimenti

penali in cui sia stata già pronunciata condanna per reati non colposi che comportino pene detentive superiori a due anni, o condanne a qualsiasi pena per reati contro la fede pubblica, il patrimonio, o che comportino l'interdizione dell'esercizio di un'arte o di una professione, o dal ricoprire cariche direttive presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

b) non avere in corso una procedura fallimentare e non essere stato soggetto a procedura fallimentare salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 142 e seguenti delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) non essere stato assoggettato a misure di sicurezza e di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646, e non avere in corso procedimenti penali per reati di natura mafiosa;

d) non essere assoggettato a provvedimenti disciplinari ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 e non essere incorsi nel reato di cui all'articolo 513-*bis* del codice penale;

e) non essere incorso in contravvenzioni per violazione di norme in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa e fiscale non conciliabili in via amministrativa.

2. Il requisito dell'onorabilità deve essere posseduto:

a) quando si tratta di un'impresa individuale, dal titolare di essa e quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un institore o un direttore, anche da quest'ultimo;

b) quando si tratti di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

3. I requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 devono essere posseduti da tutti i soci di ogni tipo di società, comprese le cooperative nelle persone del presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione.

4. In caso di condanna per violazione degli articoli 2598 e seguenti del codice civile, è prevista la sospensione dall'albo, ai sensi dell'articolo 22, e la nullità del contratto ai sensi dell'articolo 30.

ART. 14.

(Capacità finanziaria e tecnica).

1. La capacità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse economiche necessarie ad assicurare l'avviamento e la buona gestione aziendale.

2. I requisiti e le condizioni perché sia riconosciuta capacità finanziaria sono i seguenti:

a) non devono essere stati elevati protesti negli ultimi cinque anni a carico del titolare delle imprese individuali e dei soci delle società di capitali, a meno che si dia dimostrazione di aver completamente ed integralmente soddisfatto i creditori;

b) deve essere fornita garanzia bancaria o assicurativa sulla disponibilità, da parte dell'impresa richiedente l'iscrizione all'albo, di mezzi adeguati all'attività da svolgere, o altra idonea documentazione sulla situazione economica dell'impresa in rapporto alla fascia di grandezza, che è stabilita dal comitato per l'albo;

c) deve essere comprovata l'iscrizione nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche salvo il caso di imprese di nuova costituzione, ed il possesso del numero del codice fiscale o della partita IVA;

d) deve risultare che siano osservate le norme in materia di previdenza ed assicurazione sociale per i dipendenti e i soci se si tratta di società cooperative, come da attestato da rilasciare dai competenti istituti;

e) deve essere comprovata la regolare applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e le regolamentazioni territoriali ivi previste, da attestare a mezzo di autodichiarazione contenente la disponibilità a produrre i libri paga.

3. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 devono essere soddisfatti all'atto dell'iscrizione all'albo; il requisito di cui alla lettera c) del comma 2 deve essere soddisfatto entro novanta giorni dall'iscrizione.

4. Le imprese che entro i termini di cui al comma 3 non dimostrino il possesso dei requisiti ivi indicati sono cancellate dall'albo.

5. La capacità tecnica consiste nel possesso dei mezzi tecnici e degli strumenti adeguati all'attività da svolgere, secondo parametri che saranno fissati dal regolamento di esecuzione della presente legge.

ART. 15.

(Capacità professionale).

1. La capacità professionale consiste nel possesso di competenze, accertate dalle commissioni d'esame di cui all'articolo 16, nelle materie che figurano nell'elenco allegato alla presente legge.

2. Le conoscenze in tali materie si acquisiscono con la frequenza di appositi corsi o effettuando un'esperienza pratica, secondo le modalità ed i criteri che saranno fissati dal regolamento di esecuzione della presente legge.

3. Le commissioni di cui al comma 1 rilasciano agli interessati che risultano idonei, un attestato di capacità professionale.

4. Le commissioni di cui al comma 1 rilasciano altresì un « libretto della formazione professionale permanente », sul quale è registrata la partecipazione ai corsi o seminari di formazione professionale, con i risultati acquisiti.

5. La capacità professionale deve essere posseduta dall'imprenditore, dall'istitutore,

ovvero dalla persona fisica stabilmente preposta alla direzione dell'impresa.

ART. 16.

(Composizione delle commissioni d'esame).

1. Le commissioni d'esame hanno sede presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Sono composte da sei membri così ripartiti:

a) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con funzioni di presidente;

b) un professore di materie giuridiche negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

c) un professore di materie economiche negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

d) un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

e) un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro;

f) un rappresentante dell'unità operativa tecnico-socio-sanitaria nei luoghi di lavoro.

2. I componenti della commissione sono nominati: dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, quelli di cui alla lettera a) del comma 1; dal provveditore agli studi del capoluogo di regione competente quelli di cui alle lettere b) e c) del comma 1; dai direttori dei rispettivi uffici, quelli di cui alle lettere d) ed e) del comma 1; dall'assessore regionale alla sanità, quelli di cui alla lettera f) del comma 1.

ART. 17.

(Contenuto degli albi).

1. Le imprese sono iscritte all'albo, distinte in otto fasce di grandezza in relazione al volume di affari al netto dell'IVA, documentato per l'anno precedente a quello di riferimento.

2. L'impresa può partecipare ad appalti, pubblici o privati, per importi annui, al netto dell'IVA, non superiori ciascuno al 40 per cento dell'importo massimo del volume di affari fissato per la fascia di appartenenza.

3. L'impresa può partecipare alla gara di appalto per lo stesso servizio già gestito anche se l'importo iniziale sia variato nel corso della sua gestione.

4. Le variazioni in aumento della fascia di grandezza sono effettuate annualmente su richiesta dell'impresa, accompagnata da adeguata documentazione dell'incremento del volume di affari.

5. Le variazioni in diminuzione sono effettuate d'ufficio qualora si riscontri per un periodo consecutivo di tre anni un decremento del fatturato al di sotto della fascia dà iscrizione; a tal fine l'impresa dà comunicazione del fatturato ogni anno entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato.

6. L'impresa è tenuta a presentare copia della dichiarazione annuale ai fini del pagamento dell'IVA al comitato regionale competente.

7. La mancata comunicazione dei dati di cui al comma 6 costituisce infrazione punibile ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera *b*), ove dalle variazioni avvenute e non trasmesse derivi un decremento della fascia di inquadramento nell'albo; la mancata comunicazione è punibile ai sensi dell'articolo 24 comma 2, lettera *c*).

8. Le fasce di inquadramento nell'albo sono fissate secondo la seguente ripartizione per volume d'affari:

- a*) fino a 500 milioni;
- b*) da 500 milioni a un miliardo;
- c*) da un miliardo a tre miliardi;
- d*) da tre miliardi a cinque miliardi;
- e*) da cinque miliardi a sette miliardi;
- f*) da sette miliardi a nove miliardi;
- g*) da nove miliardi a dodici miliardi;
- h*) oltre dodici miliardi.

9. Gli importi di cui al comma 8 possono essere soggetti a revisione, con prov-

vedimento del comitato centrale in relazione alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborato dall'ISTAT.

10. Le imprese appartenenti alla fascia di cui alla lettera a) del comma 8 possono assumere appalti, pubblici o privati, solo nell'ambito della regione di appartenenza.

ART. 18.

(Iscrizione delle imprese estere).

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 220 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, le persone fisiche o giuridiche di uno Stato estero possono essere iscritte all'albo se hanno in Italia una sede amministrativa anche secondaria, e se vi sia trattamento di reciprocità nello Stato estero di appartenenza.

ART. 19.

(Modalità di iscrizione all'albo).

1. Le imprese che intendono iscriversi all'albo devono farne domanda al comitato regionale, nel cui territorio l'impresa ha la sede principale.

2. Alla domanda deve essere allegata la documentazione necessaria a dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti dagli articoli 13, 14 e 15, secondo le modalità che saranno fissate dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato con proprio decreto.

3. Le sessioni di iscrizione all'albo devono essere almeno una all'anno.

ART. 20.

(Fusioni e trasformazioni).

1. Le imprese individuali o le società di persone o di capitale che risultino da cessazione, trasformazione o fusione di imprese già iscritte all'albo, possono chiedere di continuare ad esservi iscritte sempre che sussistano i requisiti di cui all'articolo 12.

2. Nel caso della fusione tra più imprese la fascia di inquadramento della nuova impresa è determinata dalla sommatoria degli importi massimi del volume di affari previsti nelle singole fasce di appartenenza precedenti alla fusione.

ART. 21.

(Variazioni — Obblighi delle imprese).

1. Le variazioni nell'albo si eseguono d'ufficio o per comunicazione da parte di chiunque vi abbia interesse.

2. Le imprese sono tenute a comunicare al comitato regionale ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l'iscrizione all'albo e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione o sulla collocazione dell'azienda nella fascia di inquadramento.

3. Le comunicazioni di cui al comma 2 devono pervenire entro sessanta giorni da quando il fatto o la modifica sono intervenuti.

4. Ogni variazione nell'albo deve essere immediatamente notificata all'impresa a cui si riferisce e comunicata al comitato centrale.

ART. 22.

(Sospensione dall'albo).

1. L'iscrizione all'albo è sospesa:

a) quando l'attività di impresa sia stata interrotta per qualsiasi motivo;

b) quando nonostante regolare diffida, l'impresa non provveda ad effettuare il versamento del contributo di cui all'articolo 32;

c) quando sia in corso una procedura di fallimento e sia pendente un giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento.

d) quando sia in corso un procedimento penale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e sia stata pronun-

ciata sentenza di condanna, e quando sia stata erogata una misura di sicurezza di prevenzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c);

e) quando si verificchino le condizioni previste nel comma 4 dell'articolo 13.

2. Nei casi di cui alle lettere b), c), e d) del comma 1 la sospensione dura finché persiste la causa che l'ha determinata.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 la sospensione deve essere richiesta dall'interessato al comitato competente e non può avere durata superiore ad un anno.

ART. 23.

(Cancellazione dall'albo).

1. L'impresa è cancellata dall'albo:

a) quando la cancellazione sia da essa richiesta;

b) quando la sua attività sia di fatto cessata;

c) quando sia venuta a cessare la cassa o sia decorso il termine di cui al comma 1 dell'articolo 22 e l'attività non sia stata ripresa;

d) quando, trattandosi di società, questa sia stata liquidata;

e) quando sia stata dichiarata fallita con sentenza passata in giudicato;

f) quando siano venuti a mancare i requisiti o le condizioni per l'iscrizione di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15.

2. La cancellazione, nei casi di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1, deve essere preceduta, previa diffida, dalla procedura disciplinare di cui all'articolo 27.

ART. 24.

(Sanzioni disciplinari).

1. Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari:

a) a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato, per causa promossa

dal committente o da un terzo, quando emergano gravi responsabilità dell'appaltatore nella conduzione dell'appalto;

b) per infrazioni alle norme in materia previdenziale e fiscale e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. A tal fine l'Ispettorato del lavoro e gli organi ispettivi degli istituti competenti trasmettono al comitato regionale territorialmente competente, uno stralcio dei verbali redatti in sede di ispezione presso gli operatori;

c) per omessa trasmissione delle comunicazioni di cui all'articolo 21, o per trasmissione di dati falsi;

d) per violazione delle disposizioni della presente legge o per mancata ottemperanza ad ordini e disposizioni legalmente date dal comitato centrale e dal comitato regionale.

2. Nei casi di cui al comma 1 le imprese incorrono:

a) nella censura nei casi di minore gravità;

b) nella sanzione del pagamento di una somma variante da un minimo dell'1 per mille ad un massimo del 10 per mille dell'importo massimo di volume di affari previsto per la fascia di appartenenza;

c) nella sospensione da un mese a sei mesi nei casi di maggiore gravità o quando in precedenza sia stata inflitta la censura; il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentito il comitato centrale dell'albo, stabilisce i casi in cui l'imprenditore sospeso è autorizzato a proseguire nell'esecuzione degli appalti che abbia in corso all'atto della sospensione;

d) nella radiazione dall'albo nel caso di reiterate e gravi infrazioni.

ART. 25.

(Effetti delle condanne penali).

1. Le condanne di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 comportano:

a) la radiazione dall'albo se riguardano il titolare dell'impresa individuale;

b) l'obbligo per le società in nome collettivo di escludere e, ove sia il caso, sostituire entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, il socio o i soci condannati;

c) l'obbligo per l'impresa costituita in forma di società in accomandita semplice o per azioni di escludere e, ove sia il caso, sostituire entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, gli amministratori o i soci accomandatari condannati;

d) l'obbligo per ogni altro tipo di società di sostituire, entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, gli amministratori condannati;

e) l'obbligo per ogni impresa di sostituire, entro un mese dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, l'istitutore o il direttore condannati.

2. L'inosservanza di uno degli obblighi di cui alle lettere b), c), d), ed f) del comma 1 comporta la radiazione dell'impresa dall'albo.

ART. 26.

(Reiscrizione).

1. Le imprese cancellate dall'albo a norma dell'articolo 23, comma 1, lettera f), possono ottenere la reiscrizione purché riacquistino i requisiti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15.

2. Le imprese radiate dall'albo per le cause di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 24 non possono ottenere la reiscrizione prima che siano trascorsi due anni dalla data della radiazione.

3. Le imprese cancellate dall'albo a norma dell'articolo 23, comma 1, lettera c) e dell'articolo 25 possono ottenere la reiscrizione a seguito di riabilitazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 142 e seguenti delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, e degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

ART. 27.

(Decisioni e competenze).

1. La cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione e la censura sono decisi dal comitato competente.

2. Prima di decidere, il comitato deve comunicare all'iscritto i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnandogli un termine di almeno trenta giorni per presentare eventuali memorie.

3. L'iscritto deve essere sentito personalmente, quando, nel termine di cui al comma 2, ne faccia richiesta.

4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono motivati in modo specifico, sono notificati all'iscritto e comunicati al comitato centrale ove adottati dal comitato regionale.

ART. 28.

(Ricorsi).

1. Contro i provvedimenti dei comitati regionali è ammesso ricorso al comitato centrale, entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

2. Il ricorso ha effetto sospensivo e deve essere deciso dal comitato centrale entro trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Trascorsi inutilmente tali termini, l'efficacia del provvedimento è sospesa fino alla decisione che deve essere presa in entro novanta giorni.

4. In caso di mancata definizione si applica la pena di cui all'articolo 328 del codice penale.

5. I provvedimenti adottati dal comitato centrale per le imprese di cui all'articolo 17 sono definitivi.

6. I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 29.

(Omissione di comunicazione all'albo).

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 24, il titolare di imprese individuali, gli amministratori dell'impresa o l'institore che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni previste dall'articolo 21, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire unmilioneduecentomila.

ART. 30.

(Esercizio abusivo dell'attività delle imprese di pulizia).

1. Chiunque eserciti l'attività di impresa di pulizia senza essere iscritto all'albo o violando le norme sulla sospensione ovvero dopo la radiazione o la cancellazione è punito a norma dell'articolo 348 del del codice penale. Alla stessa pena è soggetto chiunque assuma appalti per servizi che eccedono il limite della fascia di appartenenza.

2. Alla stessa pena sono soggetti coloro che affidino servizi di pulizia in violazione delle norme di cui al comma 1.

3. Chiunque stipuli contratti di servizi di pulizia, o comunque si avvalga di tali servizi a titolo oneroso, con soggetti non iscritti all'albo è punito con l'ammenda da lire un milione a lire due milioni aumentabile ai sensi dell'articolo 133-bis del codice penale.

4. Qualora il contratto sia stipulato da imprenditori o enti pubblici con soggetti non iscritti all'albo, l'ammenda va da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni aumentabile ai sensi dell'articolo 113-bis del codice penale.

5. Ai contratti stipulati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano gli articoli 1418, 1421 e 1422 del codice civile.

ART. 31.

(Disposizioni transitorie).

1. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge già operano esercitando servizi di pulizia, possono continuare ad esercitarli, purché presentino domanda di iscrizione all'albo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, dimostrando di avere effettuato servizi di pulizia antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge medesima.

2. La domanda deve specificare a quale delle fasce previste dall'articolo 17 l'impresa intende iscriversi e deve essere corredata dei documenti di cui agli articoli 13 e 14.

3. I comitati regionali rilasciano una ricevuta della domanda che ha valore provvisorio di iscrizione e convocano presso la commissione d'esame, entro centottanta giorni, l'impresa interessata per le decisioni di merito in relazione ai criteri previsti dall'articolo 17.

4. Le imprese di cui al presente articolo, per ottenere l'iscrizione all'albo, devono dimostrare di possedere:

a) l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) i requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b);

c) i requisiti di cui all'articolo 14, comma 2, lettere d) ed e).

5. I comitati dell'albo, entro sei mesi dalla ricezione della domanda corredata dalla documentazione stabilita nel regolamento di esecuzione della presente legge, decidono sulle iscrizioni delle imprese.

6. Trascorso inutilmente il termine, le domande si intendono accolte.

ART. 32.

(Contributo per l'iscrizione all'albo).

1. Per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, gli iscritti all'albo sono soggetti ad un contributo annuale per la cui esazione si osservano le procedure previste dalle disposizioni in materia di tasse e concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

2. La misura annuale del contributo è stabilita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta del comitato centrale per l'albo entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce.

3. Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce e comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2.

4. Agli adempimenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

ART. 33.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO
(Articolo 15).

Elenco delle materie per l'accertamento della capacità professionale.

Le conoscenze da prendere in considerazione per il riconoscimento della capacità professionale devono vertere sulle materie riportate nel seguente elenco:

1. — Diritto.

Elementi di diritto civile, commerciale, societario e tributario, vertenti in particolare:

sui contratti in genere;

sui controlli degli appalti e in particolare sulla responsabilità dell'appaltatore;

sulle obbligazioni;

sulle società commerciali;

sui libri di commercio;

sulla regolamentazione del lavoro e sulla sicurezza sociale;

sul regime fiscale;

sugli appalti pubblici.

2. — Gestione commerciale e finanziaria dell'azienda.

modi di pagamento e di finanziamento;

calcolo dei prezzi e dei costi;

contabilità commerciale;

assicurazioni;

fatture.

3. — Accesso al mercato.

disposizioni relative all'accesso alla professione ed al suo esercizio.